

REGOLAMENTO (CEE) N. 528/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 1993

recante deroga al termine per la presentazione delle offerte di cui al regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 526/93⁽⁴⁾, ha previsto segnatamente le modalità relative alla procedura di aggiudicazione, che le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento precitato fissato segnatamente a ogni secondo e quarto martedì del mese il termine per la presentazione delle offerte;

considerando che per permettere alla Commissione di controllare la corretta esecuzione delle misure speciali di intervento contemplate dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione⁽⁵⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 379/93⁽⁶⁾, è opportuno rinviare al quarto martedì di marzo l'inizio della seconda gara parziale eseguita nel quadro del regime in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, prima frase del regolamento (CEE) n. 859/89, nel periodo dal 1° al 31 marzo 1993, il termine per la presentazione delle offerte relative alle misure speciali di intervento scade il quarto martedì del mese alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 21.